



**Oggetto: Adesione al Lotto 10 – Provincia di Roma della Convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 20”, aggiudicato da CONSIP S.p.A. all’OE HERA COMM S.p.A., per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni – CIG originario 9288719D65 e CIG derivato A013C6165B – CUI F97345810580202300009 (Mod. 232\_01 prot. n. 115580 del 20/09/2023 - Mod. 232\_02 n. 77/2023, prot. n. 116134 del 21/09/2023)**

#### **IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

**Viste** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il

raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Visto**, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

**Visto** il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" applicabile ratione temporis a tutte le procedure di acquisto indette entro il 30 giugno 2023;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

**Visto** in particolare l'art. 226 comma 2 di detto decreto in virtù del quale *"le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

*a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*

*b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;*

*c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*



*d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;*

**Preso atto**, pertanto, che il sopra citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui in oggetto, trattandosi di adesione a Convenzione Consip aggiudicata a seguito di gara indetta da Consip anteriormente al 1° luglio 2023, come in appresso precisato in dettaglio;

**Visti** in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

**Vista** la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

**Vista** la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

**Vista** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

**Vista** la delibera n. 2 del 23 gennaio 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

**Vista** la Determina AIFA a firma del Sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023 con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024”, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”, come modificato con successive determinazioni del Sostituto del Direttore Generale nn. 306/2023, 308/2023 e 358/2023 e nel quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI F97345810580202300009;



**Visto** il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* che all’articolo 1 comma 7 prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, tra cui l’AIFA, di approvvigionarsi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

**Visto** l’art. 1 comma 510 della L. n. 208/2015 in virtù del quale: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

**Visto** il contratto CIG originario 87692359A4 e CIG derivato 9391578F53, stipulato – in adesione alla Convenzione Consip *“ENERGIA ELETTRICA 19 - Lotto 10 – Provincia di Roma”* - tra AIFA e l’OE HERA COMM S.p.A., giusta determina autorizzativa del Direttore Generale n. 385/2022, per la fornitura di energia elettrica per le sedi AIFA in Roma, rispettivamente via del Tritone n. 181 e via del Tritone n. 169, interni 4, 6 e 8;

**Tenuto conto** che il contratto di fornitura di elettricità su citato è in scadenza al 30/11/2023;

**Preso atto** che è attiva la Convenzione Consip *“Energia Elettrica 20”*, per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, lotto 10 - Provincia di Roma – CIG originario 9288719D65, aggiudicata all’operatore economico HERA COMM S.p.A. a seguito di procedura di gara indetta da Consip S.p.A., anteriormente al 1° luglio 2023, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il modulo “232\_01” di *“Richiesta Acquisti previsti nel Budget”* trasmesso dall’Area Amministrativa prot. n. 115580 del 20/09/2023, acquisito in pari data al prot. dell’Ufficio Contabilità e Bilancio n. 115587 del 20/09/2023, con il quale è stato richiesto di aderire alla Convenzione CONSIP *“Energia Elettrica 20”* Lotto 10 - Provincia di Roma – CIG 9288719D65, relativa alla fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni il cui fornitore è HERA COMM S.p.A., per un periodo di 12 (dodici) mesi e un importo stimato, sulla base dei consumi storici, non superiore a € 280.000,00 (duecentottantamila/00) inclusi oneri previsti per legge, per le sedi AIFA in Roma, rispettivamente via del Tritone n. 181 e via del Tritone n. 169, interni 4, 6 e 8;

**Preso atto** del visto *“Programmazione e Controllo economico-gestionale”* n. 77/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 21/09/2023, attestante la copertura finanziaria (All.1);

**Preso atto** altresì di quanto dichiarato nel suddetto *“Mod. 232\_01”* dal dirigente della struttura richiedente l’acquisto e precisamente che l’acquisto si rende necessario stante la scadenza del contratto in essere con HERA COMM S.p.A. in data 30/11/2023 e la necessità di

aderire alla nuova Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 20”, Lotto 10, con 60 giorni di anticipo per consentire la tempestiva migrazione delle utenze;

**Ritenuto** pertanto necessario aderire al Lotto 10 - Provincia di Roma - della predetta Convenzione Consip “Energia Elettrica 20”, per garantire la fornitura in argomento nelle sedi AIFA di via del Tritone n. 181 e n. 169 interni 4, 6 e 8;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione alla adesione alla Convenzione CONSIP e alla sottoscrizione del relativo Ordine di Fornitura ODA)**

1. Per le motivazioni citate in premessa, si autorizza l’adesione al Lotto 10 - Provincia di Roma - della Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni, a prezzo variabile, denominata “Energia Elettrica 20” CIG originario 9288719D65, aggiudicata da Consip S.p.A. al fornitore HERA COMM S.p.A. con sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 8, P. IVA “Gruppo Hera” n. 03819031208, mediante sottoscrizione dell’ordine diretto di acquisto “ODA” recante CIG derivato A013C6165B per un periodo di 12 (dodici) mesi, alle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione medesima al fine di garantire l’erogazione di energia elettrica nelle sedi AIFA di via del Tritone n. 181 e n. 169 interni 4, 6 e 8.
2. Si autorizza pertanto la sottoscrizione, con firma digitale, del relativo Ordine Diretto di Acquisto (ODA), per una fornitura di durata annuale decorrente dal 01/12/2023.

### **Art. 2**

#### **(autorizzazione alla spesa)**

1. Si autorizza a tal fine una spesa complessiva massima di € 280.000,00 (duecentottantamila/00), inclusi oneri previsti per legge.
2. L’importo effettivamente dovuto verrà calcolato sulla base dei consumi effettivi, e sarà corrisposto in favore di HERA COMM S.p.A. sul numero di conto corrente dal medesimo indicato.
3. La spesa graverà *pro quota* sul budget degli esercizi 2023 e 2024.

### **Art. 3**

#### **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.



2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Il Sostituto del Direttore Generale**

*Anna Rosa Marra*



MARRA ANNA ROSA  
AIFA - AGENZIA  
ITALIANA DEL  
FARMACO  
Dirigente  
28.09.2023 16:24:01  
GMT+01:00

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

**Allegato:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 21/09/2023 n. 77/2023 attestante la copertura finanziaria.

**Pubblicato sul profilo del committente in data** 04/10/2023.